

Protocollo n. 11508 del 03-12-2021

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE

TRA

**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**, con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, in persona del Presidente del C.d.A. dott. Sergio Saccomandi, nato a Teramo il 23/06/1966, C.F. SCCSRG66H23L103M, domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito anche "Te.Am.")

E

**Il Dott. Franco Gerardini**, nato/a [REDACTED] il [REDACTED] e residente [REDACTED], via [REDACTED], 47, Codice Fiscale n.: [REDACTED], PEC: [REDACTED] (di seguito anche "il Prestatore/Lavoratore Autonomo"),

congiuntamente anche per brevità definite "Parti"

PREMESSO

- a) che la Te.Am., verificata l'impossibilità di utilizzare personale interno alla società, e avendo la necessità di attribuire un incarico di collaborazione professionale occasionale avente ad oggetto "Consulenza specialistica in materia di gestione integrata dei rifiuti, con specifico indirizzo alla coordinazione della programmazione dei fondi PNRR, di transazione ecologica, economia circolare e dell'attuazione della Legge sull'AGIR";
- b) che la Te.Am. ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili e elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che il Dott. Franco Gerardini è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui al punto a) delle premesse;
- d) che il Dott. Franco Gerardini intende accettare l'incarico propostogli;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ**

1. L'incarico di lavoro autonomo è riferito all'attività di "Consulenza specialistica in materia di gestione integrata dei rifiuti, con specifico indirizzo alla gestione del programma di investimenti previsto nel PNRR".

### **Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE**

1. Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Contratto di lavoro autonomo.

### **Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto, nonché per ogni relazione fra Te.Am. e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale "Responsabile dell'esecuzione del contratto" l'ing. Pierandrea Giosuè.
2. In particolare, il Responsabile dell'esecuzione del contratto è responsabile:
  - a) che la prestazione effettivamente resa, conformemente a quanto previsto degli artt. 2, 6, commi 1-3 del presente contratto, non si configuri come personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dalla Te.Am. anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
  - b) della verifica, anche periodica, a seconda della durata, che la prestazione sia svolta regolarmente, in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, commi 4-9, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto;
  - c) della contestazione e della comunicazione alla struttura di eventuali inadempimenti in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 6, e 12 del presente contratto.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto accetta la predetta responsabilità controfirmando il presente contratto.

### **Art. 4) DURATA DELL'INCARICO**

1. L'incarico ha la durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito web della Te.Am.
2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

### **Art. 5) COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

1. Il compenso è fissato in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, oltre al rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal prestatore in costanza di rapporto, purché debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, connesse all'espletamento dell'incarico e analiticamente documentate, come risultanti da apposita "ricevuta occasionale"; l'ammontare del rimborso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge a carico del collaboratore ed è aggiuntivo al compenso fissato per il presente incarico.
2. Il prestatore è tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione, la ricorrenza o meno dell'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno.
3. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla.
4. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione del contratto, dietro presentazione di "ricevuta occasionale" entro 90 gg. dal ricevimento della stessa - e attestazione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto che la prestazione è stata regolarmente eseguita, con possibilità di concedere eventuali acconti qualora il Prestatore ne faccia richiesta;  
In ogni caso non sono ammessi pagamenti mensili.
5. La liquidazione dei compensi avverrà entro 30 giorni dalla regolare ricezione della "ricevuta occasionale".
6. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione
7. Il corrispettivo sarà accreditato tramite bonifico bancario presso il conto corrente che il Prestatore indicherà nella "ricevuta occasionale".

Contratto di lavoro autonomo.

#### **Art. 6) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)**

1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica della Te.Am.  
Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi della Te.Am., le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e la Te.Am. per il tramite del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
2. Il Prestatore deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture della Te.Am. non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
4. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, verifica il corretto e puntuale adempimento della prestazione.  
In caso di inerzia del Responsabile dell'esecuzione del contratto, l'attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico della Te.Am..
5. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione della Te.Am. e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
6. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel "Codice etico della Te.Am."

#### **Art. 7) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI**

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Te.Am. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta della Te.Am. ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Te.Am., tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
3. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dalla Te.Am. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo della società con divieto per il prestatore di farne uso personale.

#### **Art. 8) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI**

1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore della Te.Am.
2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art. 9) TUTELA DELLA MALATTIA ED INFORTUNIO**

1. Nei casi di malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

#### **Art. 10) COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
2. Il prestatore esonera la Te.Am. da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

#### **Art. 11) PREVENZIONE E SICUREZZA**

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, l'Amministrazione si impegna a informare il consulente circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008.

#### **Art. 12) RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può esercitare il recesso di preavviso di almeno trenta giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.
2. La Te.Am. ha facoltà di recedere, mediante PEC e/o raccomandata a.r., con preavviso di almeno trenta giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.
3. In ogni caso, la Te.Am. liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice etico, la Te.Am. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

#### **Art. 13) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO**

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

#### **Art. 14) FORO CONVENZIONALE**

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

#### **Art. 15) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Il *Fornitore* si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in

materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.) nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla Te.Am. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui il *Fornitore* dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte del *Fornitore* rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la *Te.Am.* potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del *Fornitore* in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

2. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. Abruzzo del 21.10.2013, n. 36) è stato costituito l'ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'istituzione di tale Ambito potrà comportare la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente eventuale decadenza dei contratti in essere. In ragione di ciò, a seguito della decadenza dell'affidamento a Te.Am. per il servizio di gestione dei rifiuti per la città di Teramo, *Te.Am.* si riserva il diritto di non procedere alla stipula o di risolvere il contratto per i servizi di cui alla presente procedura, senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire.

#### **Art. 16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, la società Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. con sede in Teramo (TE), via Delfico, 73, P. Iva 00914920673, Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, (di seguito, per brevità, Titolare), informa i propri fornitori che i dati personali raccolti dall'azienda, acquisiti da terzi o spontaneamente conferiti dagli interessati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario ed italiano. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati al quale potranno essere formulate istanze e richieste all'indirizzo [dpo@teramoambiente.it](mailto:dpo@teramoambiente.it).
2. Il trattamento dei dati personali effettuato dalla *Te.Am.* ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento è quindi obbligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o di revoca dello stesso, dar luogo al trattamento.
3. I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da professionisti o aziende espressamente nominati Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati; i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Per maggiori informazioni si rimanda alla informativa completa per i fornitori presente alla pagina [https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa\\_gdpr\\_team\\_fornitori.pdf](https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_gdpr_team_fornitori.pdf)

#### **Art. 17) CLAUSOLA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviando agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Contratto di lavoro autonomo.


### Art. 18) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.


Teramo, 22/11/2021

Il Prestatore

dott. Franco Gerardini



Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.  
Il Presidente del C.d.A.  
dott. Sergio Saccomandi



Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3


Il Responsabile dell'esecuzione del contratto

ing. Pierandrea Giosuè

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti.

Il Prestatore

dott. Franco Gerardini



Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.  
Il Presidente del C.d.A.  
dott. Sergio Saccomandi

